



Comune di Tuenno  
Provincia di Trento  
Servizio Acquedotto Potabile

A large, stylized yellow graphic of a water tap is positioned behind the text. The tap has a wide, flat top and a central spout. Below the tap, three horizontal yellow lines represent water flowing out. At the bottom left, a single yellow water drop is shown falling.

**REGOLAMENTO  
FORNITURA  
ACQUA POTABILE**



## TITOLO I

### GENERALITA'

ART. 1 - Ente gestore del servizio _____	5
ART. 2 - Modalità della fornitura _____	5
ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua _____	5
ART. 4 - Divieto di rivendita _____	5
ART. 5 - Impianti per uso pubblico _____	5
ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico. _____	5
ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico _____	5

## TITOLO II

### NORME TECNICHE

#### CAPITOLO I

##### DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 - Definizione impianti _____	6
-------------------------------------	---

#### CAPITOLO II

##### NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno _____	7
ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta Utente _____	7
ART. 11 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno _____	7
ART. 12 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno _____	7

#### CAPITOLO III

##### APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13 - Misura dell'acqua _____	8
ART. 14 - Apparecchi di misura, quote fisse e manutenzione _____	8
ART. 15 - Posizione e custodia dei contatori _____	8
ART. 16 - Guasti ai contatori ed accessori _____	9
ART. 17 - Verbali di posa o riapertura del contatore _____	9
ART. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore _____	9
ART. 19 - Lettura del contatore _____	9
ART. 20 - Funzionamento difettoso del contatore _____	9
ART. 21 - Verifica dei contatori _____	10

#### CAPITOLO IV

##### NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22 - Prescrizioni e collaudi _____	10
ART. 23 - Installazioni delle condutture _____	11
ART. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi _____	11
ART. 25 - Prese di terra _____	11
ART. 26 - Impianti di sollevamento _____	11
ART. 27 - Serbatoi _____	11
ART. 28 - Modifiche _____	12
ART. 29 - Perdite, danni e responsabilità _____	12
ART. 30 - Vigilanza _____	12

## TITOLO III

### NORME PER LE FORNITURE

ART. 31 - Modalità per ottenere l'allacciamento	13
ART. 32 - Forniture su strade canalizzate	13
ART. 33 - Modalità per ottenere la fornitura	13
ART. 34 - Durata dei contratti di fornitura	13
ART. 35 - Disdetta	14
ART. 36 - Subentro	14
ART. 37 - Tariffe	14
ART. 38 - Categorie di fornitura ad uso privato	14
ART. 39 - Variazione delle tariffe e del Regolamento	15
ART. 40 - Fatturazione e pagamento	15
ART. 41 - Consumi abusivi	15
ART. 42 - Regolarità delle forniture	15
ART. 43 - Sospensione fornitura	16
ART. 44 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	16
ART. 45 - Fallimento	16
ART. 46 - Risoluzione di diritto della fornitura	16

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI VARIE

ART. 47 - Infrazioni	17
ART. 48 - Identificazione del personale	17
ART. 49 - Applicabilità del diritto comune	17
ART. 50 - Obbligatorietà	17
ART. 51 - Contestazioni giudiziarie	17
ART. 52 - Abrogazioni	17
ART. 53 - Sanzioni	17

### ALLEGATO A

#### TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL COMUNE DI TUENNO

1. Posa contatore	18
2. Subentri	18

### ALLEGATO B

1. Quote fisse	19
2. Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente	19

### ALLEGATO C

1. Bocche antincendio private	20
-------------------------------	----

# **TITOLO I**

## **GENERALITA'**

### ***ART. 1 - Ente gestore del servizio***

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto dal Comune di Tuenno in economia.

### ***ART. 2 - Modalità della fornitura***

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. La somministrazione è subordinata al rispetto dei criteri di priorità nella distribuzione fissati dal Consiglio Comunale di Tuenno.

### ***ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua***

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, da unico punto di consegna, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di allacciamento alla condotta di distribuzione.

### ***ART. 4 - Divieto di rivendita***

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

### ***ART. 5 - Impianti per uso pubblico***

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) Le fontane pubbliche;
- b) Le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;
- c) Gli impianti di irrigazione dei giardini pubblici.

### ***ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico.***

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune di Tuenno.

### ***ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico***

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione dei pubblici giardini, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

# TITOLO II

## NORME TECNICHE

### CAPITOLO I

#### DEFINIZIONE IMPIANTI

##### *ART. 8 - Definizione impianti*

Gli impianti di distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza.

Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune di Tuenno che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti, nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di Utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'Utenza.

Esso viene eseguito:

1. **per nuove costruzioni:** (prima installazione) a cura e spese del proprietario rispettando nella posa i criteri di buona tecnica impartiti e supervisionati dai Tecnici comunali;
2. **per costruzioni esistenti:** a cura del Comune di Tuenno fino al limite della proprietà pubblica; dalla proprietà pubblica fino al contatore l'esecuzione dei lavori è di competenza del privato, con l'obbligo di rispettare nella posa i criteri di buona tecnica impartiti e supervisionati dai Tecnici comunali;

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione sono a carico del Proprietario o per esso dell'Utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

### CAPITOLO II

## NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

### ***ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno***

1. L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito secondo i criteri definiti all'art. 8 lettera b) del presente Regolamento.
2. Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite:
  - a cura e a spese del Comune di Tuenno fino alla proprietà pubblica;
  - a cura del proprietario, o per esso dell'utente, dal limite della proprietà privata al contatore e vengono eseguite sentite le indicazioni dei Tecnici comunali.
3. Nel caso di interventi su allacciamenti particolarmente obsoleti per i quali in base a valutazioni tecniche insindacabili sul loro stato d'integrità, il Comune di Tuenno riscontrasse la necessità di rifacimento completo, le modalità di esecuzione e l'accollo delle reciproche spese sono quelle definite nel comma 2 del presente articolo.
4. Per la riparazione di guasti sugli impianti esterni, provocati dagli Utenti o da terzi il Comune di Tuenno si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

### ***ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta Utente***

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli Utenti interessati, come da successivo art. 35 del Regolamento di fornitura e rimborsare al Comune di Tuenno le spese sostenute per la rimozione, valutate a preventivo sulla base dei prezzi pro tempore in vigore.

### ***ART. 11 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno***

Non è consentito all'Utente, né al Proprietario o all'Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell'acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Se necessario, in casi del genere il Comune di Tuenno potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

Il Comune di Tuenno qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza, effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura. Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

### ***ART. 12 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno***

Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l'Utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune di Tuenno posti su proprietà privata.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza degli impianti posti in proprietà privata fanno capo esclusivo al Proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso all'Utente quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune di Tuenno per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi e rilevabili con la normale diligenza.

## CAPITOLO III

### APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

#### ***ART. 13 - Misura dell'acqua***

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore. Eventuali forniture provvisorie (cantieri) potranno essere conteggiate a forfait.

#### ***ART. 14 - Apparecchi di misura, quote fisse e manutenzione***

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune di Tuenno, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune di Tuenno stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Il Comune di Tuenno ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'Utente il Comune di Tuenno si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.

La quota fissa relativa alla manutenzione e alla lettura dei contatori viene determinata dalla Giunta Provinciale.

#### ***ART. 15 - Posizione e custodia dei contatori***

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno localizzati in posizione idonea stabilita dal Comune di Tuenno, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli agenti del Comune di Tuenno.

A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del proprietario o per esso dell'utente, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Comune di Tuenno il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.



Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune di Tuenno.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune di Tuenno.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

### ***ART. 16 - Guasti ai contatori ed accessori***

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune di Tuenno affinché questa possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

### ***ART. 17 - Verbali di posa o riapertura del contatore***

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune di Tuenno nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratore possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune di Tuenno ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Per la posa degli apparecchi di misura l'Utente deve corrispondere un contributo forfetario come quantificato in allegato A).

### ***ART. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore***

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune di Tuenno, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune di Tuenno medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente se reperibile.

### ***ART. 19 – Lettura del contatore***

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dal Comune di Tuenno; l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o tessera di riconoscimento del Comune di Tuenno.

Il Comune di Tuenno potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

### ***ART. 20 - Funzionamento difettoso del contatore***

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune di Tuenno, che, preve opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune di Tuenno in occasione di una eventuale verifica, il Comune di Tuenno potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune di Tuenno su accertamenti tecnici insindacabili.

### ***ART. 21 - Verifica dei contatori***

Il Comune di Tuenno può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune di Tuenno, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato B) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste, confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune di Tuenno, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune di Tuenno incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

## **CAPITOLO IV**

### **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### ***ART. 22 - Prescrizioni e collaudi***

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione, e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente. Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05/03/1990 n. 46 e loro future eventuali modificazione, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune di Tuenno si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune di Tuenno potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

### ***ART. 23 - Installazioni delle condutture***

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa, essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

### ***ART. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi***

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

### ***ART. 25 - Prese di terra***

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

### ***ART. 26 - Impianti di sollevamento***

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune di Tuenno, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

### ***ART. 27 - Serbatoi***

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

### ***ART. 28 - Modifiche***

Il Comune di Tuenno può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune di Tuenno ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

### ***ART. 29 - Perdite, danni e responsabilità***

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni od esterni di sua competenza. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune di Tuenno può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

### ***ART. 30 - Vigilanza***

Il Comune di Tuenno ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune di Tuenno si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune di Tuenno si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di Tuenno di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

## **TITOLO III**

### **NORME PER LE FORNITURE**

#### ***ART. 31 - Modalità per ottenere l'allacciamento***

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta stradale fino al misuratore di Utenza - il Proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune di Tuenno nelle forme previste dallo stesso. A tale scopo il Comune di Tuenno, accettata la domanda a termine di Regolamento verifica la conformità urbanistica dell'immobile, e accerta sul posto la fattibilità delle opere.

Il richiedente l'allacciamento dovrà produrre autorizzazione scritta dell'Amministratore o del proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

Il Comune di Tuenno indicherà in linea di massima, e in relazione agli impegni esistenti, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua, che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio delle tubazioni ove necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune di Tuenno avrà il diritto di non eseguire l'allacciamento.

Analoga procedura dovrà essere seguita dall'Utente nel caso di richiesta di aumento di utilizzazione dell'acqua o di rifacimento della derivazione di presa.

#### ***ART. 32 - Forniture su strade canalizzate***

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune di Tuenno entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla somministrazione d'acqua per uso domestico.

E' facoltà del Comune di Tuenno di concederla per gli altri usi.

#### ***ART. 33 - Modalità per ottenere la fornitura***

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune di Tuenno, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali. All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune di Tuenno il pagamento dovute per posa contatore, spese di stipulazione contratto od altro.

In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune di Tuenno crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

#### ***ART. 34 - Durata dei contratti di fornitura***

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 35

### ***ART. 35 - Disdetta***

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Tuenno inviando lettera raccomandata, o presentandosi, agli uffici del Comune di Tuenno - per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e della quota fissa fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, quota fissa e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune di Tuenno.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune di Tuenno per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune di Tuenno avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

### ***ART. 36 - Subentro***

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici del Comune di Tuenno per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti, come stabilito nell'allegato A) del presente Regolamento.

### ***ART. 37 - Tariffe***

1. La determinazione del sistema tariffario spetta al Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.
2. Gli adeguamenti periodici delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.
3. Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dai Pubblici Poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune di Tuenno unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.
4. Nella situazione di condominio o costruzioni con più unità abitative, e con un unico contatore-misuratore, le fasce di consumo annuale verranno rapportate ai nuclei familiari.

### ***ART. 38 - Categorie di fornitura ad uso privato***

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compresi l'innaffiamento di giardini ed orti privati contigui all'abitazione.

- b) Usi non domestici - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.
- c) Uso antincendio - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.
- d) Uso zootecnico - Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali.

### ***ART. 39 - Variazione delle tariffe e del Regolamento***

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario di cui al 1° comma dell'art. 37 o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune di Tuenno ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale all'albo pretorio del Comune, dopo il controllo della Giunta Provinciale, nonché pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

### ***ART. 40 - Fatturazione e pagamento***

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune di Tuenno ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità se protratta oltre un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta dà diritto al Comune di Tuenno di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato) dell'erogazione dell'acqua, previo invio di raccomandata A.R., senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la messa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune di Tuenno per la tutela dei suoi diritti.

### ***ART. 41 - Consumi abusivi***

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'Utente è responsabile verso il Comune di Tuenno dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune di Tuenno.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

### ***ART. 42 - Regolarità delle forniture***

Il Comune di Tuenno non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. Pertanto le Utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune di Tuenno avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

#### ***ART. 43 - Sospensione fornitura***

Il Comune di Tuenno avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente nel caso di ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti al Comune di Tuenno a qualsiasi titolo e, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei casi di infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli artt. 11 - 15 - 22 - 28 - 30 - 41.

#### ***ART. 44 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture***

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di Tuenno di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune di Tuenno stesso valutare.

#### ***ART. 45 - Fallimento***

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

#### ***ART. 46 - Risoluzione di diritto della fornitura***

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune di Tuenno, quando per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.



# **TITOLO IV**

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### ***ART. 47 - Infrazioni***

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune di Tuenno.

### ***ART. 48 - Identificazione del personale***

I dipendenti del Comune di Tuenno sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

### ***ART. 49 - Applicabilità del diritto comune***

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### ***ART. 50 - Obbligatorietà***

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di avere copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto, del suo rinnovo.

### ***ART. 51 - Contestazioni giudiziarie***

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

### ***ART. 52 - Abrogazioni***

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua nel Comune di Tuenno.

### ***ART. 53 - Sanzioni***

Ai contravventori alla norme contenute nel presente regolamento, sarà applicata una sanzione pari a Lire 200.000.

**TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL COMUNE DI TUENNO**

***1. Posa contatore***

Per la prima posa dei contatori l'Utente verserà un concorso spese forfetario, pari a Lire 60.000. Detto importo potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale riferito alla fine del primo semestre dell'anno precedente.

***2. Subentri***

Per il subentro di Utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfetario di Lire 50.000.

Detto importo potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale riferito alla fine del primo semestre dell'anno precedente.

Non è dovuto concorso spese forfetario per subentro di Utenza nel caso di successione diretta.

***1. Quote fisse***

Sono determinate dalla Giunta Provinciale.

***2. Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente***

Il deposito di cui al 1° comma dell'art. 21 è fissato nella misura forfetaria di 100.000 per ciascun contatore.

Detto importo potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale riferito alla fine del primo semestre dell'anno precedente.

***1. Bocche antincendio private***

Per l'alimentazione delle bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune di Tuenno provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'Utente deve fornire al Comune di Tuenno lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso di inadempimento il Comune di Tuenno ha diritto di applicare all'Utente, a titolo di penale, la sanzione di cui all'art. 53 del presente Regolamento.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune di Tuenno uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune di Tuenno entro le 24 ore successive, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.